

## ASSICURAZIONE

Auto



Barca



Cane



Moto e Motorini



Sci e Snowboard



Tutti gli sport



Viaggio



## 1. LE DEFINIZIONI

I termini riportati nel presente contratto in *MAIUSCOLO CORSIVO* si riferiscono interamente ed esclusivamente alle seguenti definizioni:

- 1) **ASSICURAZIONE**: Il presente contratto di assicurazione.
- 2) **MULTISPORT**: Il nome del prodotto oggetto della presente *ASSICURAZIONE*.
- 3) **COMPAGNIA**: ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L- 1030 Luxembourg.
- 4) **SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE**: L'intermediario dell'*ASSICURAZIONE*.
- 5) **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**: La *COMPAGNIA* ha designato Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154, Milano (MI).
- 6) **CONTRAENTE**: Il soggetto che stipula l'*ASSICURAZIONE*.
- 7) **BENEFICIARIO**: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*ASSICURAZIONE*.
- 8) **RESIDENZA**: Il luogo di dimora abituale.
- 9) **SINISTRO**: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*ASSICURAZIONE*.
- 10) **RISCHIO**: La probabilità che si verifichi il *SINISTRO* e l'entità dei danni che possono derivarne.
- 11) **PREMIO**: La somma dovuta dal *CONTRAENTE*.
- 12) **INFORTUNIO**: Il *SINISTRO* occorso al *BENEFICIARIO* durante l'attività oggetto dell'*ASSICURAZIONE*, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
- 13) **INCIDENTE**: Il *SINISTRO* originato dallo scontro fortuito tra il *BENEFICIARIO* e una terza persona occorso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'*ASSICURAZIONE* e che abbia avuto come conseguenza danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili.
- 14) **FAMIGLIA**: Il *BENEFICIARIO*, i suoi congiunti ed i suoi figli conviventi come risultanti dal certificato anagrafico italiano o dal documento estero equivalente.

30 Settembre 2009

**2. LE CONDIZIONI GENERALI**

- 1) **PAGAMENTO DEL PREMIO:** La presente ASSICURAZIONE ha effetto dal momento della corretta ricezione da parte della SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE del modulo d'adesione correttamente ed interamente compilato e sottoscritto dal BENEFICIARIO e/o dal CONTRAENTE se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il PREMIO deve essere pagato, secondo le modalità previste nella sottoscrizione, alla SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE o ad altro soggetto da quest'ultima autorizzato che notificherà alla SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE l'avvenuto incasso nel più breve tempo possibile.
- 2) **DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE:** Il PREMIO dell'ASSICURAZIONE è determinato in base alle dichiarazioni del BENEFICIARIO e/o del CONTRAENTE i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della corretta valutazione del RISCHIO da parte della COMPAGNIA. Le dichiarazioni inesatte e/o le reticenze del BENEFICIARIO e/o del CONTRAENTE, relative a circostanze che influiscono sulla corretta comprensione della situazione e valutazione del RISCHIO, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative dell'ASSICURAZIONE, nonché la stessa cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.
- 3) **RICHIESTA FRAUDOLENTA:** Qualora il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'ASSICURAZIONE.
- 4) **ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI:** In caso di SINISTRO se sullo stesso interesse e per il medesimo o analogo RISCHIO coesistono più assicurazioni il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare alla SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI e/o alla COMPAGNIA comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di SINISTRO il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare detto avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente da riscuotere non superino l'ammontare del danno. Qualora la somma di tali richieste superi l'ammontare del danno la COMPAGNIA sarà tenuta a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
- 5) **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO:** Il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE deve dare comunicazione scritta alla SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE di ogni aggravamento del RISCHIO. La SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE informerà la COMPAGNIA di ogni aggravamento del RISCHIO. Gli aggravamenti di RISCHIO non accettati da parte della COMPAGNIA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'ASSICURAZIONE ai sensi dell'Art.1898 C.C..
- 6) **MANDATO DEI PERITI:** I Periti devono:
  - a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del SINISTRO;
  - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del SINISTRO esistevano circostanze che avessero mutato il RISCHIO e non fossero state comunicate;
  - c) verificare se il BENEFICIARIO e/o il CONTRAENTE ha adempiuto agli obblighi spettanti;
  - d) procedere alla stima del danno e delle spese.
- 7) **PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO:** Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la COMPAGNIA, per mezzo della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI, provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 90 giorni da tali accertamenti fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell'indennità resta sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
- 8) **COMUNICAZIONI:** Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate per lettera raccomandata o telefax, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni particolari.
- 9) **ONERI FISCALI:** Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi al presente contratto sono a carico del CONTRAENTE.
- 10) **FORO COMPETENTE:** Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto le parti dichiarano espressamente che sarà competente il foro di Milano, fermo restando quanto stabilito dal regolamento (CE) 44/2001.
- 11) **FORMA DELL'ASSICURAZIONE:** Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni del presente contratto concordate fra le parti debbono essere provati per iscritto.
- 12) **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE:** Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

30 Settembre 2009

### 3. LE CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) **OGGETTO DEL CONTRATTO:** *INCIDENTI* ed *INFORTUNI* legati alla pratica sportiva.
- 2) **VALIDITA' TERRITORIALE:** Mondo.
- 3) **VALIDITA' TEMPORALE:** Il periodo sottoscritto e regolarmente pagato.
- 4) **GARANZIE PRESTATE:** **Tutte le garanzie sono prestate in secondo RISCHIO** a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dal *BENEFICIARIO* e/o dal *CONTRAENTE* e gli indennizzi sono operativi al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie; massimali, franchigie e scoperti sono applicati per *SINISTRO*/evento:

	Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?
1. Responsabilità civile per danni a persone terze	A seguito di <i>INCIDENTE</i> del <i>BENEFICIARIO</i> .	E' coperto dall' <i>ASSICURAZIONE</i> ogni danno materiale e diretto causato dal <i>BENEFICIARIO</i> a persone terze.	L'indennizzo massimo, per ogni <i>SINISTRO</i> /evento, coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 500.000,00€. Uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 250,00€, sarà dedotto dall'ammontare dell'indennità e rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .	Nel caso in cui il <i>BENEFICIARIO</i> dovesse essere chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, affinché il medesimo possa avvalersi delle clausole in essa inserite dovrà immediatamente notificare la <i>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</i> la quale metterà a disposizione del <i>BENEFICIARIO</i> propri legali di fiducia dei quali quest'ultimo dovrà necessariamente avvalersi conferendo loro apposito mandato scritto. Nel caso in cui il <i>BENEFICIARIO</i> viceversa deciderà di nominare legali di fiducia non indicati dalla <i>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</i> , tale scelta verrà interpretata come rinuncia ad avvalersi delle clausole contrattuali ed il <i>BENEFICIARIO</i> pertanto perderà il diritto ad essere manlevato rinunciando così a chiamare in causa la <i>COMPAGNIA</i> e/o la <i>SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE</i> e/o la <i>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</i> .
2. Responsabilità civile per danni a cose di terzi	A seguito di <i>INCIDENTE</i> del <i>BENEFICIARIO</i> con danni anche a persone.	E' coperto da <i>ASSICURAZIONE</i> ogni danno materiale e diretto causato dal <i>BENEFICIARIO</i> a cose di terzi, ovvero per il deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.	L'indennizzo massimo, per ogni <i>SINISTRO</i> /evento, coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 50.000,00€. Uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 250,00€, sarà dedotto dall'ammontare dell'indennità e rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .	L'indennizzo massimo, per ogni <i>SINISTRO</i> /evento, coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 50.000,00€. Uno scoperto del 10% dell'ammontare del danno, fermo il limite minimo di 250,00€, sarà dedotto dall'ammontare dell'indennità e rimarrà a carico del <i>BENEFICIARIO</i> .
3. Rimborso abbonamenti non goduti	A seguito di <i>INCIDENTE</i> e/o <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> .	La <i>COMPAGNIA</i> rimborserà eventuali abbonamenti, lezioni, noleggio di materiali sportivi non goduti, <b>al prorata temporis</b> .	Il <i>BENEFICIARIO</i> dovrà richiedere alla <i>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</i> il rimborso degli abbonamenti, lezioni, noleggio di materiali sportivi non goduti specificando le motivazioni ed i giorni non goduti ed allegando le pezze giustificative dell'acquisto in originale. L'indennizzo massimo coperto dalla <i>COMPAGNIA</i> non potrà eccedere 1.000,00€.	L' <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l'espletamento dell'attività oggetto dell' <i>ASSICURAZIONE</i> ; la patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della <i>COMPAGNIA</i> .
4. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio	A seguito di <i>INCIDENTE</i> e/o <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> o qualora sia stato dichiarato scomparso.	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio, anche in elicottero laddove sia reso necessario per le gravi condizioni di salute del <i>BENEFICIARIO</i> , per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico dette spese ordinarie fino ad un importo massimo di 25.000,00€.	
5. Spese mediche d'urgenza	A seguito di <i>INCIDENTE</i> e/o <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> .	La <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprio carico esclusivamente le spese mediche d'urgenza. Per spese mediche d'urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dal <i>BENEFICIARIO</i> nell'immediatezza del <i>SINISTRO</i> .	La <i>COMPAGNIA</i> assumerà a proprio carico dette spese nei limiti del massimale di 1.500,00€.	
6. Accompagnatore durante il ricovero	A seguito di <i>INCIDENTE</i> e/o <i>INFORTUNIO</i> del <i>BENEFICIARIO</i> tale da richiederne il ricovero in una struttura sanitaria.	La <i>COMPAGNIA</i> provvederà all'accompagnatore del <i>BENEFICIARIO</i> ricoverato.	In relazione allo stato del <i>BENEFICIARIO</i> , la <i>COMPAGNIA</i> terrà a proprie spese il viaggio di una persona, che si trova sul posto, per accompagnarlo. Se il ricovero si	

	Quando?	Cosa?	Come?	Altre limitazioni?	
			prolungnerà per almeno 7 giorni e nessuno potrà restare accanto al <b>BENEFICIARIO</b> per assisterlo, la <b>COMPAGNIA</b> pagherà un viaggio andata/ritorno per una persona designata dal <b>BENEFICIARIO</b> per assisterlo. Nel momento in cui il <b>BENEFICIARIO</b> sia dichiarato idoneo al viaggio, la <b>COMPAGNIA</b> organizzerà a proprie spese il suo viaggio di ritorno oltre che della persona che lo accompagna.		
7.	<b>Rientro sanitario</b>	A seguito di <b>INCIDENTE</b> e/o <b>INFORTUNIO</b> del <b>BENEFICIARIO</b> .	Nel momento in cui il <b>BENEFICIARIO</b> sia dichiarato idoneo al viaggio la <b>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</b> , secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno. In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, il <b>BENEFICIARIO</b> potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. <b>La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI.</b>	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico i costi sostenuti.	In caso di <b>INCIDENTE</b> e/o <b>INFORTUNIO</b> che colpisca un <b>BENEFICIARIO</b> residente in un paese extraeuropeo, la <b>COMPAGNIA</b> organizzerà e prenderà in carico esclusivamente il trasporto dello stesso verso l'Ospedale più vicino al luogo dell' <b>INCIDENTE</b> e/o <b>INFORTUNIO</b> o meglio equipaggiato o più specializzato, ma non coprirà le spese di rientro sanitario.
8.	<b>Ritorno dei compagni di viaggio</b>	A seguito di <b>INCIDENTE</b> e/o <b>INFORTUNIO</b> del <b>BENEFICIARIO</b> .	Se i membri del gruppo che viaggiava con il <b>BENEFICIARIO</b> , garantiti dalla stessa <b>ASSICURAZIONE</b> , non sono più in grado di fare ritorno alla loro <b>RESIDENZA</b> con i mezzi di trasporto inizialmente previsti.	La <b>COMPAGNIA</b> organizzerà a proprie spese il loro viaggio di ritorno.	
9.	<b>Tutela giudiziaria</b>	A seguito di <b>INCIDENTE</b> del <b>BENEFICIARIO</b> .	La <b>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</b> fornirà l'intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto il <b>BENEFICIARIO</b> che non abbiano come controparte e/o come liticonsorte e/o come parte la <b>COMPAGNIA</b> , la <b>SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE</b> , la <b>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</b> , il <b>CONTRAENTE</b> dell' <b>ASSICURAZIONE</b> od un altro <b>BENEFICIARIO</b> dell' <b>ASSICURAZIONE</b> .	La <b>COMPAGNIA</b> assumerà a proprio carico, nei limiti del <b>massimale di 1.500,00€</b> , l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali come di seguito indicate: a) Le spese per l'intervento di un legale; b) Le spese peritali; c) Le spese di giudizio nel processo; d) Le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla <b>COMPAGNIA</b> , o quelle di soccombenza in caso di condanna del <b>BENEFICIARIO</b> .	<b>I fatti per i quali il BENEFICIARIO sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali.</b>
10.	<b>Anticipo cauzione penale</b>	Qualora il <b>BENEFICIARIO</b> fosse arrestato o minacciato d'arresto in seguito a infrazione alla legislazione del paese straniero nel quale si trova.	Nel caso il <b>BENEFICIARIO</b> sia tenuto a versare alle autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potesse provvedervi direttamente ed immediatamente.	La <b>COMPAGNIA</b> provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto del <b>BENEFICIARIO</b> , la cauzione penale. <b>L'importo della cauzione penale anticipata dalla COMPAGNIA non potrà mai comunque superare la somma di 5.000,00€.</b> Questa somma dovrà essere restituita dal <b>BENEFICIARIO</b> entro un mese dalla richiesta di rimborso da parte della <b>COMPAGNIA</b> .	<b>Il BENEFICIARIO</b> dovrà designare una persona fisica o giuridica che, in Italia, metterà a disposizione della <b>SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI</b> l'importo richiesto. Una volta messo a disposizione l'importo la <b>COMPAGNIA</b> provvederà al pagamento sul posto oppure a far pervenire il suddetto importo al <b>BENEFICIARIO</b> . Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova il <b>BENEFICIARIO</b> .
11.	<b>Trasporto salma</b>	In caso di decesso del <b>BENEFICIARIO</b> .	La <b>COMPAGNIA</b> organizzerà a proprie spese il trasporto e le prestazioni obbligatorie afferenti al trasporto del corpo del <b>BENEFICIARIO</b> deceduto <b>sino al luogo di sepoltura più prossimo alla sua RESIDENZA.</b>	Il trasporto della salma sarà preso in carico al suo costo reale, le prestazioni obbligatorie afferenti al trasporto del corpo del <b>BENEFICIARIO</b> saranno prese in carico fino alla concorrenza di <b>1.500,00€</b> . La <b>COMPAGNIA</b> organizzerà a proprie spese l'eventuale viaggio di ritorno del nucleo familiare, partecipante allo stesso viaggio e coperto dalla stessa <b>ASSICURAZIONE</b> , fino al luogo di sepoltura.	

5) **ESCLUSIONI: L'ASSICURAZIONE non copre in alcun caso gli INCIDENTI ed INFORTUNI causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:**

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
- b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- d) atti intenzionali, dolo o colpa grave del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE** e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
- e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- f) abuso di alcol;
- g) inosservanza cosciente delle norme ufficiali;
- h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
- i) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- j) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
- k) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente **ASSICURAZIONE**, inclusi le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
- l) alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, discesa con bob, caccia ad animali pericolosi, sport motorizzati (salvo il pagamento della relativa addizionale di PREMIO), sport aerei (salvo il pagamento della relativa addizionale di PREMIO), skeleton, speleologia. Esclusivamente per le polizze giornaliere, gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono esclusi se praticati con un istruttore;
- m) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni.
- n) Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:
- o) tutti i danni che non siano materiali e diretti;
- p) tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
- q) i SINISTRI per i quali il **BENEFICIARIO** abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale.
- Non sono considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'**BENEFICIARIO** nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con Lui convivente. Durante l'attività sportiva sciistica da discesa l'**ASSICURAZIONE** è valida esclusivamente in caso di intervento, nel luogo di accadimento del **SINISTRO**, del servizio di Soccorso sulle piste; il **BENEFICIARIO** dovrà segnalare al servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall'**ASSICURAZIONE** mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il servizio di Soccorso sulle piste verificherà, al momento dell'intervento, se il soggetto coinvolto nell'**INCIDENTE** e/o nell'**INFORTUNIO** possiede l'**ASSICURAZIONE**, il nome del **BENEFICIARIO**, l'identità dello stesso. Le garanzie di assistenza dell'**ASSICURAZIONE**, "Ricovero", "Rientro sanitario" e "Ritorno dei compagni di viaggio", non sono operanti se non sono state preventivamente autorizzate dalla **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**. L'**ASSICURAZIONE** non copre in alcun caso gli **INCIDENTI** ed **INFORTUNI** occorsi in occasione di pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. automobilismo) ovvero un permesso od una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione. La copertura in occasione di partecipazione amatoriale a viaggi e raid cosiddetti "avventurosi" è subordinata alla preventiva dichiarazione da parte del **BENEFICIARIO** e/o del **CONTRAENTE**, ed alla conseguente accettazione del **RISCHIO** da parte della **COMPAGNIA**. I viaggi implicanti un soggiorno di più di tre mesi consecutivi in luogo diverso da quello di **RESIDENZA** del **BENEFICIARIO** sono esclusi da tutte le garanzie.
- 6) **COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA O UN INDENNIZZO:**
- a) Per ogni richiesta di assistenza siete tenuti a: In caso di **INCIDENTE**, **INFORTUNIO**, necessità o **SINISTRO** per beneficiare delle garanzie di assistenza dell'**ASSICURAZIONE**, "Ricovero", "Rientro sanitario" e "Ritorno dei compagni di viaggio", è necessario prendere preventivamente contatto con la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI**, unica abilitata ad organizzare i servizi. Qualora il **BENEFICIARIO** e/o il **CONTRAENTE** non usufruisca di una o più delle garanzie di assistenza dell'**ASSICURAZIONE** secondo le modalità sopra riportate la **COMPAGNIA** non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** è operativa 24 ore su 24 e può essere contattata:  
per telefono: +39 02 20564.564  
per fax: +39 02 20564.999  
per Email: 24hassistance@coris.it
- b) Per ogni richiesta di indennizzo siete tenuti a: In caso di **INCIDENTE**, **INFORTUNIO**, necessità o **SINISTRO** per beneficiare delle altre garanzie assicurative dell'**ASSICURAZIONE** è necessario informare tassativamente la **SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI** cui tutta la documentazione deve essere indirizzata entro il termine perentorio di 10 giorni, decorso il quale la **COMPAGNIA** avrà diritto a ridurre l'indennità dovuta in ragione del pregiudizio sofferto (artt. 1913-1914-1915 Codice Civile). Sarà inoltre necessario allegare alla richiesta di indennizzo ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell'evento che dà luogo al diritto o beneficio della presente **ASSICURAZIONE**.

30 Settembre 2009

#### 4. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Al sensi dell'art. 13 DLGS 196/2003 (di seguito denominata "la legge"), ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

**1) FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della *COMPAGNIA* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) è diretto all'espletamento da parte della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* delle finalità di gestione e liquidazione dei *SINISTRI* attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui la *COMPAGNIA* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- c) è diretto all'espletamento da parte della *SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *COMPAGNIA*;
- d) può anche essere diretto all'espletamento di finalità di informazione e promozione commerciale nel rispetto della direttiva Europea 95/46, che prevede il diritto di rifiuto da parte dell'interessato senza alcun costo e senza la necessità di fornire dettagli, e delle norme Italiane in materia.

**2) MODALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI:** Il trattamento:

- a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare.

**3) CONFERIMENTO DEI DATI:** Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni);
- b) strettamente necessario alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei *SINISTRI* assicurativi;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività d'informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato stesso.

**4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI:** L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti o di gestire le richieste di servizi derivanti e la liquidazione dei *SINISTRI*;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti nei confronti dell'interessato.

**5) COMUNICAZIONI DEI DATI:**

- a) dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici;
- b) inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. d), ad altre Società nel rispetto delle condizioni sopra riportate.

**6) DIFFUSIONE DEI DATI:** I dati personali non sono soggetti a diffusione.

**7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO:** I dati personali possono essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea se le previsioni della direttiva Europea 95/46 sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa della direttiva Europea 95/46.

**8) DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'art. 7 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di tutti i diritti, tra cui quelli di:

- a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
- b) di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

**9) TITOLARI DEL TRATTAMENTO:** Titolari del trattamento sono:

- a) la *COMPAGNIA*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *COMPAGNIA* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
- b) la *SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *SOCIETA' DI DISTRIBUZIONE* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato;
- c) la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI*; responsabile e incaricato è il legale rappresentante della *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* domiciliato per la carica presso l'indirizzo sopra indicato.

**10) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI:** Preso atto dell'informativa di cui sopra il *CONTRAENTE*

ACCONSENTE:

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa o obbligatori per legge;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa.

ACCONSENTE:

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di cui al punto 1, lett. d) della medesima informativa;
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

30 Settembre 2009

**5. INFORMATIVA AL CONTRAENTE/BENEFICIARIO**

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 7 Settembre 2005, n. 209:

- 1) **INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMPAGNIA:** Le garanzie assicurative del presente contratto sono interamente prestate da ARISA Assurances S.A., B.P. 3051, L-1030 Luxembourg. Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154, Milano (MI) è la *SOCIETA' DI GESTIONE DEI SINISTRI* designata dalla *COMPAGNIA* cui tutta la documentazione deve essere indirizzata.
- 2) **INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO:**
  - a) **LEGGE APPLICABILE:** Ai sensi dell'art. 180 del decreto legislativo n. 209/05 la legge applicabile è quella italiana. Le parti potranno convenire per iscritto di assoggettare l'*ASSICURAZIONE* ad una legislazione diversa da quella italiana; in tal caso dovranno essere comunque fatti salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, fatta salva la prevalenza delle eventuali disposizioni specifiche previste dall'ordinamento italiano;
  - b) **RECLAMI IN MERITO ALL'ASSICURAZIONE:** Eventuali reclami in merito all'*ASSICURAZIONE* potranno essere indirizzati al servizio reclami di Coris Assistance 24ORE S.p.A., Via L. Canonica 72, 20154, Milano, il cui responsabile è Matteo Fossati, che potrà essere contattato per ogni occorrenza, salvi i diritti di legge del *CONTRAENTE*. Eventuali reclami in merito al presente contratto potranno essere rivolti anche al Commissariat aux Assurances Luxembourg, 7, boulevard Royal, L- 2449 Luxembourg. Il sito web dell'Unione Europea, disponibile all'indirizzo <http://www.ec.europa.eu/fin-net>, consente di identificare il giusto destinatario di un reclamo.
- 3) **TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO:** Qualora venga applicata la legge italiana, i diritti derivanti dall'*ASSICURAZIONE* si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nelle garanzie di responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

30 Settembre 2009